

COMUNE DI CUMIANA		
TIT. .... IV	CLASSE ..... 6	FASC. ....
N. 0004023	21 MAG 2015	
UOR	RAG	CC



## CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL  
PIEMONTE

CORTE DEI CONTI



0003758-21/05/2015-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

Del Comune di Cumiana (TO)


**Oggetto: Comune di Cumiana (TO) - Rendiconto 2013.**

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 79/2015/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 19/05/2015.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola





**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. *79* /2015/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

Nell'adunanza del giorno 19 maggio 2015;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2013, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Cumiana (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 11/SEZAUT/2014/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 ed i relativi questionari;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Giuseppe Maria Mezzapesa;

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali*

tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, in base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (nella sentenza n. 60/2013 e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad

assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

#### **Considerato**

*h*  
Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dal Revisore dei conti del Comune di **Cumiana (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013 e dalla successiva istruttoria sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota n. 609 del 26 gennaio 2015.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

#### **Ritenuto**

**1.1.** Si è rilevata, anche per il 2013, la contabilizzazione delle spese per soggiorno marino e per soggiorno termale tra le spese in conto terzi.

**1.2.** L'Ente in sede di istruttoria ha chiarito che l'uso improprio delle "spese conto terzi", segnalato dalla Sezione di Controllo, è stato corretto nella prima fase di verifica della chiusura del bilancio 2014. In detta sede, avendo verificato la non corretta imputazione di spese e entrate per soggiorno marino e soggiorno termale alle

"partite di giro" sono stati spostati gli ordinativi di pagamento e incasso sui corretti riferimenti di bilancio creati appositamente in sede di assestamento di bilancio entro il 30.11.2014. Quindi, pur confermando l'evidenza dei fatti segnalati per quanto riguarda l'esercizio 2013, nel corso del 2014 si è provveduto a correggere tutte le imputazioni improprie alle spese conto terzi.

**1.3.** Al riguardo, si rammenta che le voci da servizi conto terzi riguardano "tassativamente":

- a) le ritenute erariali;
- b) le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;
- c) i depositi cauzionali;
- d) il rimborso dei fondi economici anticipati all'economo;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi".

Pertanto, come già rilevato da questa Sezione, nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni. Questo caratterizza le spese come partite di giro, circostanza che l'Ente deve verificare per tutte le voci rispetto alle quali l'Ente locale non sembri svolgere il ruolo di semplice erogatore di fondi, partecipando al procedimento attraverso una propria autonoma attività amministrativa.

In ogni caso si prende atto di quanto riferito dall'Ente che sarà oggetto di monitoraggio.

**2.1.** Il revisore rileva che sul sito dell'Ente non è presente la pubblicazione del rapporto sulla tempestività dei pagamenti. Peraltro lo stesso revisore rileva la presenza di fatture datate 2013 che sono ancora da pagare, in contrasto con i termini previsti dalla normativa vigente.

**2.2.** Il Comune, dichiara che entro il termine previsto dalla normativa (31.01.2015) è stato pubblicato sul portale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente, l'indice di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22.09.2014.

Per l'anno 2013, invece, è stata inviata al Ministero dell'Interno la certificazione di cui al DL 66/2014.

**2.3.** La Sezione, preso atto di quanto riferito, evidenzia come non si sia data piena attuazione alle previsioni di cui all' art. 9 del d.l. 78/2009.

**3.1.** Dal questionario risulta che l'Ente non ha provveduto nel 2013 ad effettuare, ai sensi dell'art. 33 c. 1 del d.lgs 165/2011, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze.

**3.2.** In risposta alla nota istruttoria l'Ente conferma che nel 2013 tale ricognizione non è stata effettuata, mentre nel 2014 la ricognizione è stata portata a termine solo a fine anno.

**3.3.** Risulta confermata la criticità rilevata. In ogni caso si prende atto di quanto riferito dall'Ente che sarà oggetto di monitoraggio.

**4.1.** Il conto del patrimonio non rappresenta compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente; in particolare gli inventari non risultano aggiornati alla chiusura dell'esercizio, ma risalgono all'anno 2007.

**4.2.** L'Ente conferma che la criticità rappresentata è reale, si impegna tuttavia a procedere all'aggiornamento dell'inventario nel corso del 2015, anche se, precisa, difficilmente il percorso potrà essere concluso entro l'approvazione del rendiconto 2014.

**4.3.** Anche questa criticità risulta confermata. Si monitorerà l'attuazione di quanto previsto negli esercizi successivi.

**5.1.** L'Ente non ha allegato al rendiconto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza, come previsto dall'art. 16, co 26 del d.l. 138/2011. L'Ente, di conseguenza, non ha provveduto all'invio dello stesso a questa Sezione Regionale di Controllo, nonché alla sua pubblicazione sul sito web con i tempi indicati dall'art. 2 del D.M. del 23 gennaio 2012.

**5.2.** L'Ente ha dichiarato di non essere nella possibilità di ricostruire in modo puntuale il prospetto richiesto per l'anno 2013. Si impegna tuttavia a rispettare puntualmente l'adempimento per l'anno 2014, sia con l'inserimento dell'allegato al rendiconto 2014, sia con l'invio del prospetto a Codesta Spettabile Sezione di Controllo e la relativa pubblicazione sul portale Istituzionale.

**5.3.** La Sezione, preso atto di quanto riferito, nel confermare la criticità rilevata si riserva di verificare i dovuti adempimenti negli esercizi successivi.

**6.1.** Ad oggi non risulta pervenuto a questa Sezione il referto sul controllo di gestione ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL;

**6.2.** L'Ente riferisce che non ha la possibilità di ricostruire in modo puntuale il referto per l'anno 2013. Si impegna a rispettare puntualmente l'adempimento per

l'anno 2014, sia attraverso l'invio del referto a Codesta Spettabile Sezione di Controllo, sia con la relativa pubblicazione sul portale istituzionale.

**6.3.** La Sezione, ancora una volta, preso atto di quanto riferito, nel confermare la criticità rilevata si riserva di verificare i dovuti adempimenti negli esercizi successivi.

**7.1.** Il revisore rileva che *"non sarebbe ottemperato l'obbligo previsto dall'art. 6, comma 4, DL 95/2012 in quanto sul sito dell'Ente non è presente alcuna informazione a tal proposito"*. Segnala inoltre di aver preso in esame le comunicazioni ricevute dalle partecipate effettuando un riscontro dei saldi e rilevando una sostanziale univocità dei dati, tranne per una partecipata per la quale l'Ente deve ancora accreditarsi sul sito per estrapolare la circolarizzazione dei crediti/debiti. Si è chiesto dunque in istruttoria di fornire ogni utile informazione la riguardo.

**7.2.** In riscontro l'Ente ha riferito che il Revisore aveva a suo tempo verificato la concordanza dei dati contabili in capo all'Ente rispetto alla situazione in capo ai bilanci delle partecipate, ad eccezione di una società per la quale non era riuscito a reperire i dati, ma che non aveva compilato il prospetto di cui all'art. 6 c. 4 del DL 95/2012. Tanto premesso, trasmette il prospetto in parola datato 18 febbraio 2015, dunque perfezionato in data successiva alla richiesta istruttoria. 

**7.3.** La Sezione, preso atto di quanto riferito, richiama ad una puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, DL 95/2012.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene peraltro sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno eseguite.

Per completezza si evidenzia che, nella scheda di sintesi trasmessa in sede istruttoria, sono state segnalate altre criticità rispetto alle quali si è preso atto delle deduzioni fornite dall'amministrazione e che saranno comunque oggetto di continuo monitoraggio nelle verifiche sugli esercizi successivi.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

## INVITA

l'amministrazione comunale di **Cumiana (TO)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- a procedere alla corretta allocazione contabile delle somme considerate "servizi per conto terzi";
- a dare piena attuazione alle previsioni di cui all' art. 9 del d.l. 78/2009;
- ad effettuare, ai sensi dell'art. 33 c. 1 del d.lgs 165/2011, la ricognizione del personale;
- a provvedere all'aggiornamento degli inventari;
- ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di spese di rappresentanza;
- ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di referto sul controllo di gestione;
- ad una puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, DL 95/2012.

## DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Cumiana (TO)**.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 19 maggio 2015.

Il Relatore  
Giuseppe Maria Mezzapesa

Il Presidente  
Mario Pischetta

Depositata in Segreteria

**21 MAG. 2015**

Il Funzionario preposto  
Federigo SOLA